



Prefettura di Catanzaro



Tribunale di Catanzaro



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro*

PROTOCOLLO DI AZIONE
per il coordinamento e l'interlocazione collaborativa
in materia di prevenzione antimafia
tra Prefettura, Tribunale e Procura della Repubblica di
Catanzaro



Prefettura di Catanzaro



Tribunale di Catanzaro



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro*

PREMESSO CHE:

- il Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 06 novembre 2021, entrato in vigore il 7 novembre 2021, ha apportato modifiche rilevanti anche al D. Lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159;
- le novità legislative si muovono nella prospettiva di rafforzare il contraddittorio tra i soggetti e le Autorità coinvolti, sia nell'ambito del procedimento amministrativo che conduce all'adozione dell'informazione antimafia, sia nell'ambito del procedimento giurisdizionale di valutazione dell'istanza di controllo giudiziario avanzata a seguito dell'impugnazione dell'interdittiva;
- tale esigenza di maggiore coinvolgimento anche degli attori istituzionali era sentita dalla stessa prassi giurisdizionale, in quanto si avvertiva, soprattutto in sede di valutazione dell'istanza di controllo giudiziario avanzata *ex art. 34-bis* codice antimafia a seguito dell'emanazione dell'interdittiva, la necessità di assumere anche un parere del Prefetto in ordine alle caratteristiche del pericolo di infiltrazione emerse nel corso della valutazione operata in quella sede;
- ulteriore riflessione emersa dalla prassi dei controlli giudiziari ha ad oggetto la necessità di allineare le vicende dell'interdittiva prefettizia, del controllo giudiziario del Tribunale e del giudizio amministrativo del T.A.R. avverso l'interdittiva, al fine di portare a coerenza e sistematicità le caratteristiche del pericolo di infiltrazione, gli strumenti apportati per arginarlo e l'esito del percorso di bonifica intrapreso;



Prefettura di Catanzaro



Tribunale di Catanzaro



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro*

- l'art. 47 del Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, in particolare, ha introdotto importanti modifiche anche al testo del sesto comma dell'art. 34 bis del codice antimafia, prevedendo che il Tribunale, nel disporre il controllo giudiziario precedentemente colpita da interdittiva, debba sentire anche il Prefetto che ha adottato il provvedimento;
- la novella ha inoltre introdotto, all'art. 94 bis del codice antimafia, il nuovo istituto della prevenzione collaborativa, in alternativa all'emanazione di un'interdittiva antimafia, nel caso in cui vengano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa relativi a situazioni di agevolazione occasionale;
- il nuovo strumento consente al Prefetto di prescrivere all'impresa l'osservanza, per un periodo compreso tra sei e dodici mesi, di misure di controllo, per il tramite di esperti, in numero non superiore a tre, individuati nell'Albo nazionale degli Amministratori giudiziari, che consentono all'impresa di continuare ad operare sotto la suddetta vigilanza, ed alla scadenza del termine il Prefetto potrà emanare un'informazione antimafia liberatoria oppure una di natura interdittiva;
- vista la nota prot. n. 0098956 del 27/11/2024 con la quale il Ministero dell'Interno ha comunicato il nulla osta alla stipula del Protocollo;

Ciò premesso, in uno spirito di leale collaborazione, le parti del presente Protocollo di azione

SI PROPONGONO

di realizzare le seguenti misure di coordinamento:

1. interlocuzione tra la Prefettura e il Tribunale, che consenta di instaurare, in sede di valutazione dell'istanza di controllo giudiziario a seguito dell'impugnazione dell'interdittiva, un contraddittorio effettivo, che preveda il coinvolgimento attivo della prima Autorità, al fine di fornire al Tribunale di prevenzione un parere in ragione delle peculiarità del caso di specie;
2. coinvolgimento della Prefettura durante le fasi del controllo giudiziario, una volta disposto dal Tribunale, attraverso la trasmissione alla Prefettura, da parte dell'Amministratore giudiziario appositamente autorizzato, delle relazioni periodiche, al fine di tenere aggiornato l'Organo prefettizio sulle evoluzioni del percorso di bonifica avviato, anche nella prospettiva di addivenire ad una tempestiva rivalutazione dell'interdittiva sia nel corso del controllo, sia una volta portato a termine positivamente lo stesso;



Prefettura di Catanzaro



Tribunale di Catanzaro



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro*

3. evitare, per tale via e ove ritenuto opportuno, interruzioni di attività imprenditoriali per le quali sia possibile escludere il pericolo di infiltrazione mafiosa, e consentire al contempo alla Prefettura di formulare proposte specifiche sulle più idonee modalità concrete di controllo;
4. valutazione da parte della Prefettura dell'adozione della prevenzione collaborativa ex art. 94 bis codice antimafia nei casi di infiltrazione occasionale, in cui si renda necessario non pregiudicare la prosecuzione aziendale, ferma restando la valutazione, in ipotesi diverse, dell'adozione delle certificazioni interdittive di cui all'art. 84 codice antimafia, i cui effetti verrebbero sospesi da eventuale ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis, 6° comma, codice antimafia;
5. produzione, da parte della Prefettura al Tribunale, in sede di vaglio dell'istanza di controllo giudiziario, di una memoria che esponga dati e valutazioni alla base dell'adozione dell'informazione antimafia, attuando così, in modo pieno, la nuova previsione normativa che prevede che il Tribunale senta il Prefetto nell'ambito dell'udienza di prevenzione fissata per la valutazione dell'istanza di controllo giudiziario.

IL PREFETTO

(Ricci)

IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE

(Palermo)

IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA f.f.

(Capomolla)